

## STATUTO

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

##### Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita la Società Cooperativa denominata "FARMACIA COOPERATIVA MAGLIO DI SOPRA".

La Cooperativa ha sede nel Comune di Valdagno.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e altre unità locali anche altrove.

##### Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta), e potrà essere prorogata a termini di legge.

### TITOLO II

#### SCOPO-OGGETTO

##### Art. 3 (Scopo mutualistico)

Senza precipui fini di lucro e senza fini politici la Cooperativa persegue lo scopo mutualistico acquistando prodotti farmaceutici e medicinali, preparati medicamentosi, presidi chirurgici, articoli sanitari, prodotti dietetici e per l'igiene, e qualsiasi altro articolo affine, ai fini della somministrazione ai soci consumatori, alle migliori condizioni possibili, cioè garantendo loro qualità e prezzi equi.

Essa ha inoltre lo scopo di assistere, direttamente o attra-

verso la Società di Mutuo Soccorso di Valdagno, i soci che si trovano in particolari condizioni di bisogno.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità prevalente ai sensi di legge.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente previsti dall'ordinamento giuridico.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

#### Art. 4 (Oggetto sociale)

Per il conseguimento dello scopo sociale la Cooperativa intende realizzare attraverso la gestione di una o più farmacie, le seguenti attività:

- acquisto e distribuzione ai soci e ai terzi di prodotti farmaceutici e medicinali, di preparati medicamentosi, di presidi chirurgici, di articoli sanitari, di prodotti dietetici e per l'igiene, e di qualsiasi altro articolo affine;

- organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione;

- esercizio di attività culturali, ricreative, assistenziali in genere, a favore dei soci e, in via subordinata, anche a favore dei non soci.

La Cooperativa può inoltre svolgere tutte le attività di supporto in favore dei soci e di terzi consentite dalla legislazione vigente, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'utilizzo di dispositivi medici per test autodiagnostici destinati ad effettuare le prestazioni analitiche di prima istanza consentite;

- l'utilizzo dei dispositivi strumentali consentiti;

- la prenotazione di prestazioni di assistenza specialistica e ambulatoriale, di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e il ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

- l'erogazione di specifiche prestazioni professionali da parte degli operatori abilitati, quali infermieri, fisioterapisti ed operatori socio-sanitari.

La società potrà anche gestire parafarmacie e quindi potrà svolgere:

- il commercio al minuto di parafarmaci, di prodotti sanitari, erboristici, omeopatici, di profumeria, di cosmetici e per l'igiene personale, di alimenti per l'infanzia e dietetici in genere, di medicinali senza obbligo di ricetta medica, di integratori, di apparecchi medicali, elettromedicali e protesici, di ortopedia e sanitaria;

- il commercio all'ingrosso di medicinali veterinari che non richiedano ricetta medica, anche tramite la vendita diretta, di prodotti di benessere, di alimentazione e di cura degli animali, di presidi medico-chirurgici, di disinfettanti, di integratori, di mangimi e prodotti per l'alimentazione in ge-

nerale, di articoli zootecnici.

La Cooperativa potrà compiere inoltre tutti gli ulteriori atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La Cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi di legge.

### TITOLO III

#### SOCI

##### Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e variabile.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono nati, residenti o hanno sede o domicilio nella Provincia di Vicenza e i loro eredi e/o legatari o appartengono alla Società di Mutuo Soccorso di Valdagno.

Il requisito della residenza, della sede o del domicilio deve

sussistere soltanto all'atto della domanda di ammissione alla Cooperativa.

In ogni caso non devono risultare interdetti, nè inabilitati nè falliti non riabilitati.

Possono essere soci anche i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

#### Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Al termine di un periodo di cinque anni, il nuovo socio cooperatore è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di

voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblée.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standards produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente

alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine sopra fissato per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

#### Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del cognome, nome, domicilio, data e luogo di nascita, ovvero della denominazione e della sede;
- b) l'indicazione della professione o dell'effettiva attività svolta;
- c) l'ammontare del capitale che si impegna a sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettare la clausola arbitrale contenuta nel presente statuto;
- f) in allegato copia di un documento di identità o del permesso di soggiorno per coloro che non hanno la cittadinanza italiana;
- g) l'eventuale indirizzo fax, email o email di posta certificata per l'invio delle comunicazioni.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, assegnando il socio

alla categoria ordinaria dei soci cooperatori, ovvero a quella speciale prevista dall'articolo 6 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'Organo amministrativo.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della convocazione più prossima.

#### Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda;



- dell'eventuale sovrapprezzo, determinato ai sensi di legge;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) all'acquisto presso la Cooperativa dei generi e dei prodotti loro occorrenti e/o necessari al fabbisogno familiare.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente.

#### Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde: per recesso, esclusione, fallimento, morte o estinzione.

#### Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che sia dissenziente dalla deliberazione dell'Assemblea Straordinaria di proroga della durata della società.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda sia per il rapporto sociale sia per i rapporti mutualistici.

#### Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che non risulti avere o abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che siano inerenti al rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che per un anno non effettui alcun acquisto dalla Cooperativa, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un altro anno di tempo per adeguarsi;

e) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-

coltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;

f) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;

g) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

h) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;

i) che per più di 1 (un) anno risulti irreperibile al domicilio o fax o email comunicati alla Cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la perdita del diritto all'eventuale ristorno maturato nel corso dell'esercizio.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

#### Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione degli arbitri.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena

di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

#### Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni versate, eventualmente rivalutate.

Tale rimborso avrà luogo sulla base dell'ultimo bilancio dell'esercizio approvato, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato, purchè esistente nel patrimonio della Cooperativa alla data in cui ha effetto il recesso o l'esclusione.

Il pagamento è effettuato entro centoottanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio in cui ha avuto effetto il recesso o l'esclusione.

I soci receduti, defunti o cessati avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale ha effetto lo scioglimento del rapporto sociale.

#### Art. 14 (Morte del socio)

Gli eredi e/o legatari del socio deceduto devono presentare domanda di liquidazione del capitale loro spettante, salva l'opzione per il subentro, allegando idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi e/o legatari, essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

In difetto di tale designazione si applicano le norme di legge.

La liquidazione del capitale spettante agli eredi e/o legatari verrà effettuata con le modalità previste dall'art. 13 per il caso di recesso.

Gli eredi e/o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono chiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto, previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.

In caso di pluralità di eredi e/o legatari questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti dei singoli eredi e la Cooperativa consenta la divisione. La Cooperativa esprime il proprio consenso con le modalità previste dall'articolo 7.

Qualora la Cooperativa non consenta la suddetta divisione ed in mancanza del rappresentante comune, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazione al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

In caso di cessazione del rapporto sociale il diritto al rim-

borso si prescrive con le modalità e nei termini di legge.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere c), d), e), f), g) e h) oltre all'obbligo del risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione.

La Cooperativa può compensare anche oltre i limiti di cui all'art. 1243 del codice civile tutti i propri crediti con il debito derivante dal rimborso.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

#### TITOLO IV

#### SOCI SOVVENTORI

#### Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-

sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, così come definiti dalle norme di legge in materia.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4 del presente statuto.

#### Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25 (venticinque) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 40 (quaranta).

La società ha facoltà di non emettere titoli ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile ed ai sensi dell'art. 5 R.D. 29 marzo 1942 n. 239.

#### Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovven-

tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento motivato dell'Organo amministrativo.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata dei conferimenti;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, che non siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea nella delibera di emissione.

Nel caso in cui il socio cooperatore, sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio cooperatore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2538, comma 2°, del codice civile.



L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai

sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci  
cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di  
ammissione.

I soci sovventori sono obbligati:

- al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e  
nei termini previsti dall'apposito regolamento;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della Coopera-  
tiva e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi  
sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

#### Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi e nei modi previsti dall'art. 2437 e se-  
guenti del codice civile, ai soci sovventori il diritto di re-  
cesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata  
del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione  
delle azioni a norma del precedente articolo.

### TITOLO V

#### AZIONI DI PARTECIPAZIONE

#### Art. 21 (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la Cooperativa può  
adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate  
allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto  
stabilito dall'articolo 5 della legge 59/1992 e dall'art. 4  
del presente statuto.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partici-  
pa-

zione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive di diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle attività produttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 25 (venticinque). Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti e ai soci della Cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che ecceda il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopraindicati;

- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;

- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata del 2% (due per cento) rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;

b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 5, R.D. 29 marzo 1942, n. 239.

#### Art. 22 (Assemblea speciale)

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengono necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possesso-

re un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge. Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

#### Art. 23 (Recesso)

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime

### TITOLO VI

#### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

#### Art. 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 25 (venticinque).

Viene esclusa l'emissione fisica dei relativi titoli azionari con facoltà di utilizzare tecniche alternative di legittimazione e circolazione;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazio-

ne o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 4 del presente statuto;

3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

4) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci cooperatori e dai soggetti diversi;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della società.

#### Art. 25 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori.

#### Art. 26 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo

provvede alla redazione del progetto di bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione nei termini ordinari di legge, ovvero nel più ampio termine previsto dalla legge stessa qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale in misura non inferiore ai minimi di legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, fermi in ogni caso i limiti prescritti dalla vigente normativa per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali. E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori. E' fatto altresì

divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a quella prescritta dalla legge per la conservazione della qualifica di società cooperativa a mutualità prevalente.

#### Art. 27 (Ristorni)

L'Organo amministrativo, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Per ristorno si intende quella somma attribuita dalla Cooperativa ai propri soci a titolo di restituzione di una parte del prezzo dei beni e dei servizi acquistati.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto anche eventualmente con apposito regolamento.

### TITOLO VII

#### ORGANI SOCIALI

#### Art. 28 (Organi)

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;



c) il Collegio dei sindaci, se nominato;

d) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, se emesse.

#### Art. 29 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

a) pubblicazione su un quotidiano locale di adeguata diffusione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

b) avviso comunicato ai soci a mezzo lettera, fax o email, almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui

quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso da quello della sede sociale, purchè nella provincia di Vicenza.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno secondo quanto previsto nel precedente articolo 26 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data di richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

#### Art. 30 (Funzioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria)

L'assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e destina gli utili;

2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonchè sui voti spettanti secondo i confe-

rimenti;

3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;

4) approva, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;

5) determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo del presente statuto, provvede alle relative nomine e revoche, nonchè determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;

6) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;

7) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quarter del codice civile, secondo quanto previsto nel successivo art. 42 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

8) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis, se nominato;

9) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti

dal Titolo IV del presente statuto;

10) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sull'approvazione dei regolamenti interni ai sensi dell'art. 2521 u.c. del c.c. e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

#### Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straor-

dinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Restano salve eventuali specifiche maggioranze richieste dalla legge.

#### Art. 32 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

#### Art. 33 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nei libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per gli eventuali soci sovventori si applica il precedente articolo 19 secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto di voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore, sindaco o dipendente come disposto nell'articolo 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

#### Art. 34 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

In caso di votazioni, lo stesso presidente sceglierà tra i presenti da tre a cinque scrutatori.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

#### Art. 35 (Consiglio di amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione

composto da un numero di consiglieri dispari variabile da tre a sette, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. Durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

#### Art. 36 (Compiti degli amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni sei mesi gli Organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa

e dalle sue eventuali controllate. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2381 c.c.

#### Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o email certificata o qualsiasi altro mezzo informatico da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori e gli eventuali sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente ad eccezione del caso in cui gli amministratori presenti siano in numero di due. Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa



il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino la misura minima di un terzo.

#### Art. 38 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, ogni socio può convocare l'assemblea con spese a carico della Cooperativa.

#### Art. 39 (Compensi agli amministratori)

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea.

Il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale se nominato.

#### Art. 40 (Rappresentanza)

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o

categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

## TITOLO VIII

### COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

#### Art. 41 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, tenendo presenti le tariffe professionali.

Il collegio sindacale esercita, se nominato, anche il control-

lo contabile.

#### Art. 42 (Controllo legale dei conti)

In caso di mancata nomina del Collegio sindacale e sempre se sia da ritenersi obbligatorio per legge, il controllo legale dei conti viene affidato ad un revisore contabile iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, nominato dall'assemblea.

La stessa assemblea determina il corrispettivo spettante al soggetto deputato al controllo legale dei conti per l'intera durata dell'incarico, tenendo presenti le tariffe professionali.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il soggetto deputato al controllo legale dei conti dovrà in ogni caso:

- verificare nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verificare se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di

esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

## TITOLO IX

### CONTROVERSIE

#### Art. 43 (Clausola di mediazione e arbitrale)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società, nonché le azioni promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, comunque inerenti al rapporto sociale, sarà deferita allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Vicenza e risolta in conformità del Regolamento di Mediazione da questa adottato.

In caso di esito negativo del tentativo di mediazione, la controversia sarà risolta mediante arbitrato rituale con lodo emesso secondo diritto da un Arbitro unico per le controversie di valore inferiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), ovvero da tre arbitri per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile, in conformità al regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza, che le parti dovranno dichiarare espressamente di conoscere e accettare.

L'organo arbitrale sarà nominato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza.

La clausola di mediazione e arbitrale di cui al presente articolo è estesa a tutte le categorie di soci e la sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di

adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

Art. 44 (Norme inderogabili di legge)

La clausola di mediazione e arbitrale prevista dal precedente articolo troverà sempre applicazione, salvo che norme inderogabili di legge prevedano diversamente.

Art. 45 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia secondo le previsioni dei precedenti articoli di questo Titolo, è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 46 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 47 (Devoluzione del patrimonio sociale)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a) a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero ammontare nominale, eventualmente rivalutato a sensi di legge;

b) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 26 lettera c) e d), nonchè dell'eventuale sovrapprezzo versato;

c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, o ad altri enti indicati dalla legge.

## TITOLO XI

### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

#### Art. 48 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni degli eventuali comitati tecnici se verranno costituiti, nonchè particolari criteri per l'esatta individuazione dei ristorni mutualistici ai soci.

#### Art. 49 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono

inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 50 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente, stabilite dal codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del codice civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Art. 51 (Successione di leggi)

Qualora una disposizione del presente statuto venga modificata da una norma inderogabile di legge, tale disposizione si intenderà automaticamente sostituita.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà darne comunicazione alla prima assemblea ordinaria, con specifico punto iscritto nell'avviso di convocazione per l'adozione dei necessari provvedimenti.